



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 66/2 DEL 28.12.2020

Oggetto: Amministrazione straordinaria delle Aziende sanitarie. Nomina del commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 1 di Sassari. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47.

Il Vicepresidente ricorda che, con la legge regionale n. 24 del 11.9.2020, la Regione Sardegna ha dato avvio al processo di riforma del sistema sanitario regionale per renderlo maggiormente aderente ai bisogni della popolazione, superando la precedente organizzazione incentrata su una unica azienda territoriale e nel contempo conservando gli aspetti positivi della governance unitaria di alcune funzioni del sistema.

Precisa che il nuovo modello si radica sulla scelta strategica di posizionare il livello decisionale /manageriale il più vicino possibile ai bisogni dei cittadini affinché il ruolo precipuo del Servizio sanitario sia effettivamente garantito.

Il Vicepresidente sottolinea che la scomposizione dell'Azienda per la tutela della salute, costituita con la legge regionale 27 luglio 2016, n. 17, in otto Aziende socio-sanitarie locali (ASL), elencate all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, consentirà di presidiare con maggiore cura ed attenzione i bisogni dei cittadini.

Le Aziende, dotate di autonomia gestionale ed organizzativa, e con ambito territoriale coincidente con quello delle attuali Aree socio sanitarie locali (ASSL) incorporate in ATS, avranno l'onere di occuparsi principalmente del soddisfacimento delle necessità assistenziali dei cittadini, in quanto le più significative attività amministrative saranno svolte in maniera centralizzata da una azienda all'uopo dedicata denominata Azienda regionale della salute (ARES).

La legge di riforma prevede, inoltre, che il sistema sanitario regionale pubblico sia articolato nei seguenti enti di governo: Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS), Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di Cagliari e di Sassari, Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) e Istituto zooprofilattico della Sardegna (IZS).

È di tutta evidenza che l'applicazione delle suddette disposizioni comporti una integrale e profonda modifica del vigente sistema sanitario regionale, sia sotto l'aspetto istituzionale che sotto quello organizzativo.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale fa presente, a tale proposito, che l'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020 dispone che la Giunta regionale provveda alla



nomina di otto commissari straordinari per la definizione dei progetti di realizzazione delle Aziende socio-sanitarie locali (ASL).

L'Assessore specifica che gli otto commissari suddetti avranno l'onere di dirigere le Aree socio-sanitarie locali fino alla data di costituzione delle Aziende socio-sanitarie e conservano comunque il rapporto di subordinazione con l'ulteriore commissario nominato a dirigere l'Azienda per la tutela della salute (ATS), di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 2016, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

L'Assessore, pertanto, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 24 del 11.9.2020, propone di procedere alla nomina dei citati commissari straordinari, scelti in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e in possesso dei titoli previsti dall'art. 47, comma 9, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

Nel dettaglio, l'Assessore ricorda che, in base a quanto esposto, i commissari sono scelti, anche nell'ambito dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016, fra soggetti di comprovata esperienza, anche in quiescenza, e in possesso dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, oppure laurea specialistica o magistrale;
- b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.

In relazione all'ASL n. 1 di Sassari, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone la nomina del Dott. Flavio Sensi quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale n. di Sassari e per dirigere l'ASSL di Sassari fino alla costituzione della medesima Azienda.

L'Assessore ricorda, infine, che l'incarico ai commissari straordinari può essere conferito sino al 31.12.2021, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 32/2020, e riferisce che il compenso spettante ai commissari è pari a quello previsto per i Direttori generali ed è stabilito dalla



Giunta regionale, come disposto dal comma 11, del medesimo art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

In merito, l'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016, con la quale è stata approvata la retribuzione spettante ai Direttori generali delle Aziende sanitarie della Sardegna, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 17 del 27.7.2016, e la deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, con la quale è stato approvato il trattamento economico spettante ai Direttori delle Aree socio-sanitarie locali, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17 del 27.7.2016; pertanto, propone che ai commissari delle costituende Aziende socio-sanitarie sia riconosciuto il compenso annuo ad oggi vigente per i direttori delle Aree socio-sanitarie locali, al netto della parte variabile, riferita al raggiungimento degli obiettivi.

Pertanto, al Dott. Flavio Sensi sarà riconosciuto il compenso ad oggi spettante al Direttore della ASSSL di Sassari, come definito dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

- di dare avvio, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, all'attuazione del processo di riforma del sistema sanitario regionale secondo quanto indicato nella premessa, che costituisce direttiva per il commissario straordinario nominato con la presente deliberazione;
- di nominare il Dott. Flavio Sensi quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari e per dirigere l'ASSSL di Sassari fino alla costituzione della medesima Azienda, scelto in applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito con modifiche dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e in possesso dei titoli previsti dall'art. 47, comma 9, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020;
- di stabilire che l'incarico al commissario straordinario è conferito sino al 30.6.2021;
- di stabilire che il compenso del commissario straordinario della costituenda Azienda socio-



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 66/2
DEL 28.12.2020

sanitaria locale n. 1 di Sassari è pari a quello riconosciuto al Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di Sassari dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, al netto della parte variabile;

- di approvare lo schema di contratto da stipulare con il succitato commissario straordinario allegato alla presente deliberazione;
- di dare mandato al Direttore generale della Sanità affinché provveda alla stipula del contratto di cui sopra, previa verifica di tutti i requisiti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA DEFINIZIONE DEL
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE –

ASL N.. DI

PREMESSO CHE

- La Giunta regionale, con propria deliberazione n. xx/x del xx/xx/xxxx, ha nominato il Dr. quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.
- Il Dr. è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 47 comma 9 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 [ed è inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016, come pubblicato sul sito del Ministero della Salute alla data di sottoscrizione del presente contratto].
- Il Dr., con nota acquisita agli atti in data ha formalmente accettato la nomina ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina previste dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto,

tra i Signori

Dr. nato a (Prov.) il domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna – d'ora in poi denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

e

Dr.nato a (Prov.) il e residente in, Via n. ... (Codice Fiscale

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Autonoma della Sardegna conferisce l'incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di al Dr.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 47 comma 2 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e s.m.i.

Art. 2

Il Dr. si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Commissario straordinario così come stabilito dall'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020, dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx/xx/xxxx. In particolare si impegna a dirigere l'area socio-sanitaria locale diistituita dall'art. 4 della L.R. n. 17/2016 e a definire il

progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di
....come definita all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020
secondo le indicazioni dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza
sociale.

Resta inteso che si impegna ad esercitare tutti i poteri di organizzazione e
gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Area socio
sanitaria locale ed in ogni caso ogni altra funzione connessa ad attività di
gestione disciplinate da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione
nazionale, regionale, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei
servizi presenti sul territorio regionale, in maniera subordinata al
commissario di ATS nominato ai sensi dell'art. 47 comma 3 della legge
regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.

Art. 3

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione ai
principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. Egli
risponde alla Giunta regionale della corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento
dell'azione amministrativa. Il Dr., fermo restando il rispetto delle
norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è
tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni
relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali
sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa
derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto
vantaggio a terzi.

Art. 4

Al Commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx.xx.xxxx, sarà corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di come stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, al netto della parte variabile.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in quote mensili posticipate ed è a valere su risorse di ATS.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento fuori sede delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

Art. 5

Salvo quanto previsto al successivo art. 6, l'incarico ha durata fino al 30.6.2021 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al commissario straordinario di darne preavviso almeno 10 (dieci) giorni prima al Presidente della Regione a mezzo PEC.

Art. 6

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza o impedimento del Commissario straordinario che si protragga per oltre 15 (quindici) giorni;
- b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e

Commissario straordinario;

- c) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b) e c), la Giunta regionale, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Commissario straordinario nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

Art. 7

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Commissario straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'ATS provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Commissario straordinario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 8

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviano per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano altresì al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno

successivamente introdotte.

Art. 9

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986.

Il Direttore generale della Sanità

Il Commissario Straordinario

Dr. XXXXXXXXXXXX

Dr. XXXXXXXXXXXX

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr. preso atto dei contenuti contrattuali, sopra indicati, li approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, approva le clausole di cui all'art. 6 del presente contratto.

Il Commissario Straordinario

Cagliari, xx/xx/xxxx



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 66/3 DEL 28.12.2020

Oggetto: Amministrazione straordinaria delle Aziende sanitarie. Nomina del commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 3 di Nuoro. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47.

Il Vicepresidente ricorda che, con la legge regionale n. 24 del 11.9.2020, la Regione Sardegna ha dato avvio al processo di riforma del sistema sanitario regionale per renderlo maggiormente aderente ai bisogni della popolazione, superando la precedente organizzazione incentrata su una unica azienda territoriale e nel contempo conservando gli aspetti positivi della governance unitaria di alcune funzioni del sistema.

Precisa che il nuovo modello si radica sulla scelta strategica di posizionare il livello decisionale /manageriale il più vicino possibile ai bisogni dei cittadini affinché il ruolo precipuo del Servizio sanitario sia effettivamente garantito.

Il Vicepresidente sottolinea che la scomposizione dell'Azienda per la tutela della salute, costituita con la legge regionale 27 luglio 2016, n. 17, in otto Aziende socio-sanitarie locali (ASL), elencate all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, consentirà di presidiare con maggiore cura ed attenzione i bisogni dei cittadini.

Le Aziende, dotate di autonomia gestionale ed organizzativa, e con ambito territoriale coincidente con quello delle attuali Aree socio sanitarie locali (ASSL) incorporate in ATS, avranno l'onere di occuparsi principalmente del soddisfacimento delle necessità assistenziali dei cittadini, in quanto le più significative attività amministrative saranno svolte in maniera centralizzata da una azienda all'uopo dedicata denominata Azienda regionale della salute (ARES).

La legge di riforma prevede, inoltre, che il sistema sanitario regionale pubblico sia articolato nei seguenti enti di governo: Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS), Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di Cagliari e di Sassari, Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) e Istituto zooprofilattico della Sardegna (IZS).

È di tutta evidenza che l'applicazione delle suddette disposizioni comporti una integrale e profonda modifica del vigente sistema sanitario regionale, sia sotto l'aspetto istituzionale che sotto quello organizzativo.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale fa presente, a tale proposito, che l'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020 dispone che la Giunta regionale provveda alla



nomina di otto commissari straordinari per la definizione dei progetti di realizzazione delle Aziende socio-sanitarie locali (ASL).

L'Assessore specifica che gli otto commissari suddetti avranno l'onere di dirigere le Aree socio-sanitarie locali fino alla data di costituzione delle Aziende socio-sanitarie e conservano comunque il rapporto di subordinazione con l'ulteriore commissario nominato a dirigere l'Azienda per la tutela della salute (ATS), di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 2016, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

L'Assessore, pertanto, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 24 del 11.9.2020, propone di procedere alla nomina dei citati commissari straordinari, scelti in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e in possesso dei titoli previsti dall'art. 47, comma 9, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

Nel dettaglio, l'Assessore ricorda che, in base a quanto esposto, i commissari sono scelti, anche nell'ambito dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 171/2016, fra soggetti di comprovata esperienza, anche in quiescenza, e in possesso dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, oppure laurea specialistica o magistrale;
- b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.

In relazione all'ASL n. 3 di Nuoro, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone la nomina della Dott.ssa Gesuina Cherchi quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 3 di Nuoro e per dirigere l'ASSL di Nuoro fino alla costituzione della medesima Azienda.

L'Assessore ricorda, infine, che l'incarico ai commissari straordinari può essere conferito sino al 31.12.2021, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 32/2020, e riferisce che il compenso spettante ai commissari è pari a quello previsto per i Direttori generali ed è stabilito dalla



Giunta regionale, come disposto dal comma 11 del medesimo art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

In merito, l'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016, con la quale è stata approvata la retribuzione spettante ai Direttori generali delle Aziende sanitarie della Sardegna, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 17 del 27.7.2016, e la deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, con la quale è stato approvato il trattamento economico spettante ai Direttori delle Aree socio-sanitarie locali, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17 del 27.7.2016; pertanto, propone che ai commissari delle costituende Aziende socio-sanitarie sia riconosciuto il compenso annuo ad oggi vigente per i direttori delle Aree socio-sanitarie locali, al netto della parte variabile, riferita al raggiungimento degli obiettivi.

Pertanto, alla Dott.ssa Gesuina Cherchi sarà riconosciuto il compenso ad oggi spettante al Direttore della ASSSL di Nuoro, come definito dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

- di dare avvio, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, all'attuazione del processo di riforma del sistema sanitario regionale secondo quanto indicato nella premessa, che costituisce direttiva per il commissario straordinario nominato con la presente deliberazione;
- di nominare la dott.ssa Gesuina Cherchi quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 3 di Nuoro e per dirigere l'ASSSL di Nuoro fino alla costituzione della medesima Azienda, scelta in applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e in possesso dei titoli previsti dall'art. 47, comma 9, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020;
- di stabilire che l'incarico al commissario straordinario è conferito sino al 30.6.2021;
- di stabilire che il compenso del commissario straordinario della costituenda Azienda socio-



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 66/3
DEL 28.12.2020

sanitaria locale n. 3 di Nuoro è pari a quello riconosciuto al Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di Nuoro dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, al netto della parte variabile;

- di approvare lo schema di contratto da stipulare con il succitato commissario straordinario allegato alla presente deliberazione;
- di dare mandato al Direttore generale della Sanità affinché provveda alla stipula del contratto di cui sopra, previa verifica di tutti i requisiti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA DEFINIZIONE DEL
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE –
ASL N.. DI

PREMESSO CHE

- La Giunta regionale, con propria deliberazione n. xx/x del xx/xx/xxxx, ha nominato il Dr. quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.
- Il Dr. è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 47 comma 9 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 [ed è inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016, come pubblicato sul sito del Ministero della Salute alla data di sottoscrizione del presente contratto].
- Il Dr., con nota acquisita agli atti in data ha formalmente accettato la nomina ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina previste dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto,

tra i Signori

Dr. nato a (Prov.) il domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna – d'ora in poi denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

e

Dr.nato a (Prov.) il e residente in, Via n. ... (Codice Fiscale

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Autonoma della Sardegna conferisce l'incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di al Dr.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 47 comma 2 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e s.m.i.

Art. 2

Il Dr. si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Commissario straordinario così come stabilito dall'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020, dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx/xx/xxxx. In particolare si impegna a dirigere l'area socio-sanitaria locale diistituita dall'art. 4 della L.R. n. 17/2016 e a definire il

progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di
....come definita all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020
secondo le indicazioni dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza
sociale.

Resta inteso che si impegna ad esercitare tutti i poteri di organizzazione e
gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Area socio
sanitaria locale ed in ogni caso ogni altra funzione connessa ad attività di
gestione disciplinate da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione
nazionale, regionale, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei
servizi presenti sul territorio regionale, in maniera subordinata al
commissario di ATS nominato ai sensi dell'art. 47 comma 3 della legge
regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.

Art. 3

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione ai
principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. Egli
risponde alla Giunta regionale della corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento
dell'azione amministrativa. Il Dr., fermo restando il rispetto delle
norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è
tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni
relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali
sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa
derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto
vantaggio a terzi.

Art. 4

Al Commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx.xx.xxxx, sarà corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di come stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, al netto della parte variabile.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in quote mensili posticipate ed è a valere su risorse di ATS.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento fuori sede delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

Art. 5

Salvo quanto previsto al successivo art. 6, l'incarico ha durata fino al 30.6.2021 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al commissario straordinario di darne preavviso almeno 10 (dieci) giorni prima al Presidente della Regione a mezzo PEC.

Art. 6

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza o impedimento del Commissario straordinario che si protragga per oltre 15 (quindici) giorni;
- b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e

Commissario straordinario;

- c) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b) e c), la Giunta regionale, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Commissario straordinario nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

Art. 7

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Commissario straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'ATS provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Commissario straordinario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 8

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviano per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano altresì al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno

successivamente introdotte.

Art. 9

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986.

Il Direttore generale della Sanità

Il Commissario Straordinario

Dr. XXXXXXXXXXXX

Dr. XXXXXXXXXXXX

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr. preso atto dei contenuti contrattuali, sopra indicati, li approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, approva le clausole di cui all'art. 6 del presente contratto.

Il Commissario Straordinario

Cagliari, xx/xx/xxxx



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 66/4 DEL 28.12.2020

Oggetto: Amministrazione straordinaria delle Aziende sanitarie. Nomina del commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 4 dell'Ogliastra. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47.

Il Vicepresidente ricorda che, con la legge regionale n. 24 del 11.9.2020, la Regione Sardegna ha dato avvio al processo di riforma del sistema sanitario regionale per renderlo maggiormente aderente ai bisogni della popolazione, superando la precedente organizzazione incentrata su una unica azienda territoriale e nel contempo conservando gli aspetti positivi della governance unitaria di alcune funzioni del sistema.

Precisa che il nuovo modello si radica sulla scelta strategica di posizionare il livello decisionale /manageriale il più vicino possibile ai bisogni dei cittadini affinché il ruolo precipuo del Servizio sanitario sia effettivamente garantito.

Il Vicepresidente sottolinea che la scomposizione dell'Azienda per la tutela della salute, costituita con la legge regionale 27 luglio 2016, n. 17, in otto Aziende socio-sanitarie locali (ASL), elencate all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, consentirà di presidiare con maggiore cura ed attenzione i bisogni dei cittadini.

Le Aziende, dotate di autonomia gestionale ed organizzativa, e con ambito territoriale coincidente con quello delle attuali Aree socio sanitarie locali (ASSL) incorporate in ATS, avranno l'onere di occuparsi principalmente del soddisfacimento delle necessità assistenziali dei cittadini, in quanto le più significative attività amministrative saranno svolte in maniera centralizzata da una azienda all'uopo dedicata denominata Azienda regionale della salute (ARES).

La legge di riforma prevede, inoltre, che il sistema sanitario regionale pubblico sia articolato nei seguenti enti di governo: Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS), Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di Cagliari e di Sassari, Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) e Istituto zooprofilattico della Sardegna (IZS).

È di tutta evidenza che l'applicazione delle suddette disposizioni comporti una integrale e profonda modifica del vigente sistema sanitario regionale, sia sotto l'aspetto istituzionale che sotto quello organizzativo.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale fa presente, a tale proposito, che l'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020 dispone che la Giunta regionale provveda alla



nomina di otto commissari straordinari per la definizione dei progetti di realizzazione delle Aziende socio-sanitarie locali (ASL).

L'Assessore specifica che gli otto commissari suddetti avranno l'onere di dirigere le Aree socio-sanitarie locali fino alla data di costituzione delle Aziende socio-sanitarie e conservano comunque il rapporto di subordinazione con l'ulteriore commissario nominato a dirigere l'Azienda per la tutela della salute (ATS), di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 2016, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

L'Assessore, pertanto, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 24 del 11.9.2020, propone di procedere alla nomina dei citati commissari straordinari, scelti in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e in possesso dei titoli previsti dall'art. 47, comma 9, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

Nel dettaglio, l'Assessore ricorda che, in base a quanto esposto, i commissari sono scelti, anche nell'ambito dell'elenco nazionale degli idonei all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016, fra soggetti di comprovata esperienza, anche in quiescenza, e in possesso dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, oppure laurea specialistica o magistrale;
- b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.

In relazione all'ASL n. 4 dell'Ogliastra, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone la nomina del Dott. Ugo Stochino quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 4 dell'Ogliastra e per dirigere l'ASSL di Lanusei fino alla costituzione della medesima Azienda.

L'Assessore ricorda, infine, che l'incarico ai commissari straordinari può essere conferito sino al 31.12.2021, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 32/2020, e riferisce che il compenso spettante ai commissari è pari a quello previsto per i Direttori generali ed è stabilito dalla



Giunta regionale, come disposto dal comma 11 del medesimo art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

In merito, l'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016, con la quale è stata approvata la retribuzione spettante ai direttori generali delle Aziende sanitarie della Sardegna, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 17 del 27.7.2016, e la deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, con la quale è stato approvato il trattamento economico spettante ai direttori delle Aree socio-sanitarie locali, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17 del 27.7.2016; pertanto, propone che ai commissari delle costituende Aziende socio-sanitarie sia riconosciuto il compenso annuo ad oggi vigente per i direttori delle Aree socio-sanitarie locali, al netto della parte variabile, riferita al raggiungimento degli obiettivi.

Pertanto, al Dott. Ugo Stochino sarà riconosciuto il compenso ad oggi spettante al Direttore della ASSSL di Lanusei, come definito dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

- di dare avvio, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, all'attuazione del processo di riforma del sistema sanitario regionale secondo quanto indicato nella premessa, che costituisce direttiva per il commissario straordinario nominato con la presente deliberazione;
- di nominare il Dott. Ugo Stochino quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 4 dell'Ogliastra e per dirigere l'ASSSL di Lanusei fino alla costituzione della medesima Azienda, scelto in applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e in possesso dei titoli previsti dall'art. 47, comma 9, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020;
- di stabilire che l'incarico al commissario straordinario è conferito sino al 30.6.2021;
- di stabilire che il compenso del commissario straordinario della costituenda Azienda socio-



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 66/4
DEL 28.12.2020

sanitaria locale n. 4 dell'Ogliastra è pari a quello riconosciuto al direttore dell'Area socio-sanitaria locale di Lanusei dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, al netto della parte variabile;

- di approvare lo schema di contratto da stipulare con il succitato commissario straordinario allegato alla presente deliberazione;
- di dare mandato al Direttore generale della Sanità affinché provveda alla stipula del contratto di cui sopra, previa verifica di tutti i requisiti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA DEFINIZIONE DEL
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE –

ASL N.. DI

PREMESSO CHE

- La Giunta regionale, con propria deliberazione n. xx/x del xx/xx/xxxx, ha nominato il Dr. quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.
- Il Dr. è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 47 comma 9 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 [ed è inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016, come pubblicato sul sito del Ministero della Salute alla data di sottoscrizione del presente contratto].
- Il Dr., con nota acquisita agli atti in data ha formalmente accettato la nomina ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina previste dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto,

tra i Signori

Dr. nato a (Prov.) il domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna – d'ora in poi denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

e

Dr.nato a (Prov.) il e residente in, Via n. ... (Codice Fiscale

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Autonoma della Sardegna conferisce l'incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di al Dr.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 47 comma 2 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e s.m.i.

Art. 2

Il Dr. si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Commissario straordinario così come stabilito dall'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020, dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx/xx/xxxx. In particolare si impegna a dirigere l'area socio-sanitaria locale diistituita dall'art. 4 della L.R. n. 17/2016 e a definire il

progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di
....come definita all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020
secondo le indicazioni dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza
sociale.

Resta inteso che si impegna ad esercitare tutti i poteri di organizzazione e
gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Area socio
sanitaria locale ed in ogni caso ogni altra funzione connessa ad attività di
gestione disciplinate da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione
nazionale, regionale, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei
servizi presenti sul territorio regionale, in maniera subordinata al
commissario di ATS nominato ai sensi dell'art. 47 comma 3 della legge
regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.

Art. 3

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione ai
principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. Egli
risponde alla Giunta regionale della corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento
dell'azione amministrativa. Il Dr., fermo restando il rispetto delle
norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è
tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni
relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali
sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa
derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto
vantaggio a terzi.

Art. 4

Al Commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx.xx.xxxx, sarà corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di come stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, al netto della parte variabile.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in quote mensili posticipate ed è a valere su risorse di ATS.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento fuori sede delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

Art. 5

Salvo quanto previsto al successivo art. 6, l'incarico ha durata fino al 30.6.2021 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al commissario straordinario di darne preavviso almeno 10 (dieci) giorni prima al Presidente della Regione a mezzo PEC.

Art. 6

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza o impedimento del Commissario straordinario che si protragga per oltre 15 (quindici) giorni;
- b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e

Commissario straordinario;

- c) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b) e c), la Giunta regionale, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Commissario straordinario nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

Art. 7

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Commissario straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'ATS provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Commissario straordinario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 8

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviano per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano altresì al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno

successivamente introdotte.

Art. 9

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986.

Il Direttore generale della Sanità

Il Commissario Straordinario

Dr. XXXXXXXXXXXX

Dr. XXXXXXXXXXXX

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr. preso atto dei contenuti contrattuali, sopra indicati, li approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, approva le clausole di cui all'art. 6 del presente contratto.

Il Commissario Straordinario

Cagliari, xx/xx/xxxx



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 66/5 DEL 28.12.2020

Oggetto: Amministrazione straordinaria delle Aziende sanitarie. Nomina del commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 5 di Oristano. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47.

Il Vicepresidente ricorda che, con la legge regionale n. 24 del 11.9.2020, la Regione Sardegna ha dato avvio al processo di riforma del sistema sanitario regionale per renderlo maggiormente aderente ai bisogni della popolazione, superando la precedente organizzazione incentrata su una unica azienda territoriale e nel contempo conservando gli aspetti positivi della governance unitaria di alcune funzioni del sistema.

Precisa che il nuovo modello si radica sulla scelta strategica di posizionare il livello decisionale /manageriale il più vicino possibile ai bisogni dei cittadini affinché il ruolo precipuo del Servizio sanitario sia effettivamente garantito.

Il Vicepresidente sottolinea che la scomposizione dell'Azienda per la tutela della salute, costituita con la legge regionale 27 luglio 2016, n. 17, in otto Aziende socio-sanitarie locali (ASL), elencate all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, consentirà di presidiare con maggiore cura ed attenzione i bisogni dei cittadini.

Le Aziende, dotate di autonomia gestionale ed organizzativa, e con ambito territoriale coincidente con quello delle attuali Aree socio sanitarie locali (ASSL) incorporate in ATS, avranno l'onere di occuparsi principalmente del soddisfacimento delle necessità assistenziali dei cittadini, in quanto le più significative attività amministrative saranno svolte in maniera centralizzata da una azienda all'uopo dedicata denominata Azienda regionale della salute (ARES).

La legge di riforma prevede, inoltre, che il sistema sanitario regionale pubblico sia articolato nei seguenti enti di governo: Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS), Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di Cagliari e di Sassari, Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) e Istituto zooprofilattico della Sardegna (IZS).

È di tutta evidenza che l'applicazione delle suddette disposizioni comporti una integrale e profonda modifica del vigente sistema sanitario regionale, sia sotto l'aspetto istituzionale che sotto quello organizzativo.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale fa presente, a tale proposito, che l'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020 dispone che la Giunta regionale provveda alla



nomina di otto commissari straordinari per la definizione dei progetti di realizzazione delle Aziende socio-sanitarie locali (ASL).

L'Assessore specifica che gli otto commissari suddetti avranno l'onere di dirigere le Aree socio-sanitarie locali fino alla data di costituzione delle Aziende socio-sanitarie e conservano comunque il rapporto di subordinazione con l'ulteriore commissario nominato a dirigere l'Azienda per la tutela della salute (ATS), di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 2016, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

L'Assessore, pertanto, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 24 del 11.9.2020, propone di procedere alla nomina dei citati commissari straordinari, scelti in applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e in possesso dei titoli previsti dall'art. 47, comma 9, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

Nel dettaglio, l'Assessore ricorda che, in base a quanto esposto, i commissari sono scelti, anche nell'ambito dell'elenco nazionale degli idonei all'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 171/2016, fra soggetti di comprovata esperienza, anche in quiescenza, e in possesso dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, oppure laurea specialistica o magistrale;
- b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.

In relazione all'ASL n. 5 di Oristano, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone la nomina del Dott. Antonio Francesco Cossu quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano e per dirigere l'ASSL di Oristano fino alla costituzione della medesima Azienda.

L'Assessore ricorda, infine, che l'incarico ai commissari straordinari può essere conferito sino al 31.12.2021, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 32/2020, e riferisce che il compenso spettante ai commissari è pari a quello previsto per i Direttori generali ed è stabilito dalla



Giunta regionale, come disposto dal comma 11 del medesimo art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

In merito, l'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016, con la quale è stata approvata la retribuzione spettante ai Direttori generali delle Aziende sanitarie della Sardegna, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 17 del 27.7.2016, e la deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, con la quale è stato approvato il trattamento economico spettante ai Direttori delle Aree socio-sanitarie locali, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17 del 27.7.2016; pertanto, propone che ai commissari delle costituende Aziende socio-sanitarie sia riconosciuto il compenso annuo ad oggi vigente per i direttori delle Aree socio-sanitarie locali, al netto della parte variabile, riferita al raggiungimento degli obiettivi.

Pertanto, al Dott. Antonio Francesco Cossu sarà riconosciuto il compenso ad oggi spettante al Direttore della ASSL di Oristano, come definito dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

- di dare avvio, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, all'attuazione del processo di riforma del sistema sanitario regionale secondo quanto indicato nella premessa, che costituisce direttiva per il commissario straordinario nominato con la presente deliberazione;
- di nominare il Dott. Antonio Francesco Cossu quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano e per dirigere l'ASSL di Oristano fino alla costituzione della medesima Azienda, scelto in applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e in possesso dei titoli previsti dall'art. 47, comma 9, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020;
- di stabilire che l'incarico al commissario straordinario è conferito sino al 30.6.2021;
- di stabilire che il compenso del commissario straordinario della costituenda Azienda socio-



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 66/5
DEL 28.12.2020

sanitaria locale n. 5 di Oristano è pari a quello riconosciuto al Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di Oristano dalla deliberazione di Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, al netto della parte variabile;

- di approvare lo schema di contratto da stipulare con il succitato commissario straordinario allegato alla presente deliberazione;
- di dare mandato al Direttore generale della Sanità affinché provveda alla stipula del contratto di cui sopra, previa verifica di tutti i requisiti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA DEFINIZIONE DEL
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE –
ASL N.. DI

PREMESSO CHE

- La Giunta regionale, con propria deliberazione n. xx/x del xx/xx/xxxx, ha nominato il Dr. quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.
- Il Dr. è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 47 comma 9 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 [ed è inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016, come pubblicato sul sito del Ministero della Salute alla data di sottoscrizione del presente contratto].
- Il Dr., con nota acquisita agli atti in data ha formalmente accettato la nomina ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina previste dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto,

tra i Signori

Dr. nato a (Prov.) il domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna – d'ora in poi denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

e

Dr.nato a (Prov.) il e residente in, Via n. ... (Codice Fiscale

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Autonoma della Sardegna conferisce l'incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di al Dr.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 47 comma 2 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e s.m.i.

Art. 2

Il Dr. si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Commissario straordinario così come stabilito dall'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020, dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx/xx/xxxx. In particolare si impegna a dirigere l'area socio-sanitaria locale diistituita dall'art. 4 della L.R. n. 17/2016 e a definire il

progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di
....come definita all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020
secondo le indicazioni dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza
sociale.

Resta inteso che si impegna ad esercitare tutti i poteri di organizzazione e
gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Area socio
sanitaria locale ed in ogni caso ogni altra funzione connessa ad attività di
gestione disciplinate da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione
nazionale, regionale, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei
servizi presenti sul territorio regionale, in maniera subordinata al
commissario di ATS nominato ai sensi dell'art. 47 comma 3 della legge
regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.

Art. 3

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione ai
principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. Egli
risponde alla Giunta regionale della corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento
dell'azione amministrativa. Il Dr., fermo restando il rispetto delle
norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è
tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni
relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali
sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa
derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto
vantaggio a terzi.

Art. 4

Al Commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx.xx.xxxx, sarà corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di come stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, al netto della parte variabile.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in quote mensili posticipate ed è a valere su risorse di ATS.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento fuori sede delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

Art. 5

Salvo quanto previsto al successivo art. 6, l'incarico ha durata fino al 30.6.2021 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al commissario straordinario di darne preavviso almeno 10 (dieci) giorni prima al Presidente della Regione a mezzo PEC.

Art. 6

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza o impedimento del Commissario straordinario che si protragga per oltre 15 (quindici) giorni;
- b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e

Commissario straordinario;

- c) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b) e c), la Giunta regionale, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Commissario straordinario nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

Art. 7

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Commissario straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'ATS provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Commissario straordinario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 8

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviano per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano altresì al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno

successivamente introdotte.

Art. 9

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986.

Il Direttore generale della Sanità

Il Commissario Straordinario

Dr. XXXXXXXXXXXX

Dr. XXXXXXXXXXXX

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr. preso atto dei contenuti contrattuali, sopra indicati, li approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, approva le clausole di cui all'art. 6 del presente contratto.

Il Commissario Straordinario

Cagliari, xx/xx/xxxx



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 66/6 DEL 28.12.2020

Oggetto: Amministrazione straordinaria delle Aziende sanitarie. Nomina del commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 8 di Cagliari. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47.

Il Vicepresidente ricorda che, con la legge regionale n. 24 del 11.9.2020, la Regione Sardegna ha dato avvio al processo di riforma del sistema sanitario regionale per renderlo maggiormente aderente ai bisogni della popolazione, superando la precedente organizzazione incentrata su una unica azienda territoriale e nel contempo conservando gli aspetti positivi della governance unitaria di alcune funzioni del sistema.

Precisa che il nuovo modello si radica sulla scelta strategica di posizionare il livello decisionale /manageriale il più vicino possibile ai bisogni dei cittadini affinché il ruolo precipuo del Servizio sanitario sia effettivamente garantito.

Il Vicepresidente sottolinea che la scomposizione dell'Azienda per la tutela della salute, costituita con la legge regionale 27 luglio 2016, n. 17, in otto Aziende socio-sanitarie locali (ASL), elencate all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, consentirà di presidiare con maggiore cura ed attenzione i bisogni dei cittadini.

Le Aziende, dotate di autonomia gestionale ed organizzativa, e con ambito territoriale coincidente con quello delle attuali Aree socio sanitarie locali (ASSL) incorporate in ATS, avranno l'onere di occuparsi principalmente del soddisfacimento delle necessità assistenziali dei cittadini, in quanto le più significative attività amministrative saranno svolte in maniera centralizzata da una azienda all'uopo dedicata denominata Azienda regionale della salute (ARES).

La legge di riforma prevede, inoltre, che il sistema sanitario regionale pubblico sia articolato nei seguenti enti di governo: Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS), Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di Cagliari e di Sassari, Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) e Istituto zooprofilattico della Sardegna (IZS).

È di tutta evidenza che l'applicazione delle suddette disposizioni comporti una integrale e profonda modifica del vigente sistema sanitario regionale, sia sotto l'aspetto istituzionale che sotto quello organizzativo.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale fa presente, a tale proposito, che l'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020 dispone che la Giunta regionale provveda alla



nomina di otto commissari straordinari per la definizione dei progetti di realizzazione delle Aziende socio-sanitarie locali (ASL).

L'Assessore specifica che gli otto commissari suddetti avranno l'onere di dirigere le Aree socio-sanitarie locali fino alla data di costituzione delle Aziende socio-sanitarie e conservano comunque il rapporto di subordinazione con l'ulteriore commissario nominato a dirigere l'Azienda per la tutela della salute (ATS), di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 2016, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

L'Assessore, pertanto, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 24 del 11.9.2020, propone di procedere alla nomina dei citati commissari straordinari, scelti in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e in possesso dei titoli previsti dall'art. 47, comma 9, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

Nel dettaglio, l'Assessore ricorda che, in base a quanto esposto, i commissari sono scelti, anche nell'ambito dell'elenco nazionale degli idonei all'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 171/2016, fra soggetti di comprovata esperienza, anche in quiescenza, e in possesso dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, oppure laurea specialistica o magistrale;
- b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.

In relazione all'ASL n. 8 di Cagliari, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone la nomina del Dott. Bruno Simola quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari e per dirigere l'ASSL di Cagliari fino alla costituzione della medesima Azienda.

L'Assessore ricorda, infine, che l'incarico ai commissari straordinari può essere conferito sino al 31.12.2021, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 32/2020, e riferisce che il compenso spettante ai commissari è pari a quello previsto per i Direttori generali ed è stabilito dalla



Giunta regionale, come disposto dal comma 11 del medesimo art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

In merito, l'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016, con la quale è stata approvata la retribuzione spettante ai Direttori generali delle Aziende sanitarie della Sardegna, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 17 del 27.7.2016, e la deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, con la quale è stato approvato il trattamento economico spettante ai Direttori delle Aree socio-sanitarie locali, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17 del 27.7.2016; pertanto, propone che ai commissari delle costituente Aziende socio-sanitarie sia riconosciuto il compenso annuo ad oggi vigente per i direttori delle Aree socio-sanitarie locali, al netto della parte variabile, riferita al raggiungimento degli obiettivi.

L'Assessore sottolinea che il Dott. Bruno Simola è collocato in quiescenza, per cui, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge n. 114/2014, è tenuto a svolgere le sue funzioni a titolo gratuito. Tuttavia, si evidenzia che la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5 comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012 come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90", al punto 5, individua la tipologia di incarichi esclusi dal divieto di applicazione di cui alla disciplina oggetto della circolare asserendo che il divieto di conferimento di incarichi a soggetti collocati in quiescenza non è applicabile, per la loro natura eccezionale, agli incarichi di "commissari straordinari nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici".

Pertanto, l'Assessore propone di adeguare l'art. 4 dello schema di contratto del commissario straordinario prevedendo che al medesimo spetti un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di Cagliari come stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, decurtata della quota già percepita dal medesimo commissario quale trattamento di quiescenza, al netto della parte variabile, riferita al raggiungimento degli obiettivi.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA



- di dare avvio, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, all'attuazione del processo di riforma del sistema sanitario regionale secondo quanto indicato nella premessa, che costituisce direttiva per il commissario straordinario nominato con la presente deliberazione;
- di nominare il Dott. Bruno Simola quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari e per dirigere l'ASSL di Cagliari fino alla costituzione della medesima Azienda, scelto in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e in possesso dei titoli previsti dall'art. 47, comma 9, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020;
- di stabilire che l'incarico al commissario straordinario è conferito sino al 30.6.2021;
- di stabilire che al commissario straordinario spetta un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di Cagliari, come stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, decurtata della quota già percepita dal medesimo commissario quale trattamento di quiescenza, al netto della parte variabile, riferita al raggiungimento degli obiettivi;
- di approvare lo schema di contratto da stipulare con il succitato commissario straordinario allegato alla presente deliberazione;
- di dare mandato al Direttore generale della Sanità affinché provveda alla stipula del contratto di cui sopra, adeguato alla presente deliberazione e previa verifica di tutti i requisiti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA DEFINIZIONE DEL
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE –

ASL N.. DI

PREMESSO CHE

- La Giunta regionale, con propria deliberazione n. xx/x del xx/xx/xxxx, ha nominato il Dr. quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.
- Il Dr. è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 47 comma 9 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 [ed è inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016, come pubblicato sul sito del Ministero della Salute alla data di sottoscrizione del presente contratto].
- Il Dr., con nota acquisita agli atti in data ha formalmente accettato la nomina ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina previste dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto,

tra i Signori

Dr. nato a (Prov.) il domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna – d'ora in poi denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

e

Dr.nato a (Prov.) il e residente in, Via n. ... (Codice Fiscale

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Autonoma della Sardegna conferisce l'incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di al Dr.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 47 comma 2 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e s.m.i.

Art. 2

Il Dr. si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Commissario straordinario così come stabilito dall'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020, dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx/xx/xxxx. In particolare si impegna a dirigere l'area socio-sanitaria locale diistituita dall'art. 4 della L.R. n. 17/2016 e a definire il

progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di
....come definita all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020
secondo le indicazioni dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza
sociale.

Resta inteso che si impegna ad esercitare tutti i poteri di organizzazione e
gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Area socio
sanitaria locale ed in ogni caso ogni altra funzione connessa ad attività di
gestione disciplinate da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione
nazionale, regionale, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei
servizi presenti sul territorio regionale, in maniera subordinata al
commissario di ATS nominato ai sensi dell'art. 47 comma 3 della legge
regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.

Art. 3

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione ai
principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. Egli
risponde alla Giunta regionale della corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento
dell'azione amministrativa. Il Dr., fermo restando il rispetto delle
norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è
tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni
relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali
sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa
derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto
vantaggio a terzi.

Art. 4

Al Commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx.xx.xxxx, sarà corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di come stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, al netto della parte variabile.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in quote mensili posticipate ed è a valere su risorse di ATS.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento fuori sede delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

Art. 5

Salvo quanto previsto al successivo art. 6, l'incarico ha durata fino al 30.6.2021 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al commissario straordinario di darne preavviso almeno 10 (dieci) giorni prima al Presidente della Regione a mezzo PEC.

Art. 6

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza o impedimento del Commissario straordinario che si protragga per oltre 15 (quindici) giorni;
- b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e

Commissario straordinario;

- c) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b) e c), la Giunta regionale, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Commissario straordinario nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

Art. 7

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Commissario straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'ATS provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Commissario straordinario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 8

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviano per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano altresì al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno

successivamente introdotte.

Art. 9

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986.

Il Direttore generale della Sanità

Il Commissario Straordinario

Dr. XXXXXXXXXXXX

Dr. XXXXXXXXXXXX

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr. preso atto dei contenuti contrattuali, sopra indicati, li approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, approva le clausole di cui all'art. 6 del presente contratto.

Il Commissario Straordinario

Cagliari, xx/xx/xxxx



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 67/2 DEL 31.12.2020

Oggetto: Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina commissario straordinario.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con il Presidente, riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/53 del 27.10.2017, il Dott. Giorgio Lenzotti è stato nominato Direttore generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), il cui incarico risulta in scadenza al 15.11.2022.

Tuttavia, l'Assessore riferisce che, con la nota prot 5159 del 27.5.2020, il medesimo Direttore generale ha comunicato le proprie dimissioni dal suddetto incarico a far data dal 1 agosto 2020 e che, in base alla previsioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992, la nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di vacanza dell'ufficio.

Prosegue evidenziando che è attualmente in corso il procedimento per la formazione dell'elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende e degli enti del SSR, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 24 del 11.9.2020, avviato con la deliberazione della Giunta regionale n. 52 /15 del 23.10.2020, e che, successivamente alla conclusione di detto procedimento, dovrà essere avviata la manifestazione di interesse secondo le modalità e i termini di cui all'art. 11 della medesima L.R. n. 24 del 11.9.2020.

L'Assessore prosegue evidenziando che il D.Lgs. n. 171/2016 reca norme in materia di dirigenza sanitaria. In particolare, l'articolo 1 del citato decreto istituisce, presso il Ministero della Salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. L'Assessore informa altresì che con la determina del Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale – Ufficio III del Ministero della Salute del 19.2.2019, e successive di aggiornamento, è stata disposta la pubblicazione dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, come riportato sul sito istituzionale del Ministero della Salute, a seguito dei lavori della Commissione di valutazione nominata con decreto del Ministro della salute del 16 novembre 2016.



Successivamente, con determina del Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale – Ufficio III del Ministero della Salute del 10 luglio 2020 è stata disposta la pubblicazione dell'aggiornamento biennale dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, come riportato sul sito istituzionale del Ministero della Salute, a seguito dei lavori della Commissione di valutazione nominata con decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2019.

L'Assessore prosegue evidenziando che il medesimo D.Lgs. n. 171/2016, all'articolo 2, prevede che in caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale.

Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, l'Assessore propone di individuare quale commissario straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) la Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, regolarmente inserita nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla data del 30.6.2021, con poteri di organizzazione e gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Azienda e con facoltà di nomina dei Direttori amministrativo e sanitario secondo le procedure di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

L'Assessore propone, inoltre, che la durata dell'incarico possa essere ridotta nel caso di conclusione del procedimento di manifestazione di interesse secondo le modalità e i termini di cui all'art. 11 della medesima L.R. n. 24 del 11.9.2020.

Prosegue proponendo che, nelle more della definizione delle retribuzioni spettante ai Direttori generali delle Aziende sanitarie, come disposto dal comma 11, dell'articolo 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020 ed in analogia a quanto previsto dal medesimo comma 11, al commissario straordinario sia riconosciuto il compenso annuo onnicomprensivo previsto per il Direttore generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus), come definita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016 e che al medesimo commissario non spetti l'ulteriore quota prevista dall'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 17/2016, riferita alla retribuzione di risultato.



L'Assessore, infine, propone di approvare lo schema tipo di contratto allegato alla presente deliberazione e di dare mandato alla Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per la stipula del medesimo.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con il Presidente

DELIBERA

- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, quale commissario straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus), la Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, regolarmente inserita nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 171/2016;
- di approvare che l'incarico di commissario straordinario decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla data del 30.6.2021, con poteri di organizzazione e gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Azienda e con facoltà di nomina dei Direttori amministrativo e sanitario secondo le procedure di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020;
- di approvare che la durata dell'incarico del suddetto commissario può essere ridotta nel caso di conclusione del procedimento di manifestazione di interesse secondo le modalità e i termini di cui all'art. 11 della L.R. n. 24 del 11.9.2020;
- di approvare che al medesimo commissario straordinario, nelle more della definizione delle retribuzioni spettante ai Direttori generali delle Aziende sanitarie, come disposto dal comma 11 dell'articolo 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, in analogia a quanto previsto dal medesimo comma 11, sia riconosciuto il compenso annuo omnicomprensivo previsto per il Direttore generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus), come definito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016 e che al medesimo commissario non spetti l'ulteriore quota prevista dall'articolo 17, comma 2, della L. R. n. 17/2016, riferita alla retribuzione di risultato;
- di approvare lo schema tipo di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, e di dare mandato al Direttore generale della Sanità per la stipula del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 67/2
DEL 31.12.2020

medesimo, previa verifica di tutti i requisiti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA REGIONALE

DELL'EMERGENZA E URGENZA DELLA SARDEGNA - AREUS

PREMESSO CHE

- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. xx/x del xx/xx/2020, ha nominato il Dr. quale Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna – AREUS, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs 171/2016.

- Il Dr. è inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016, come pubblicato sul sito del Ministero della Salute alla data di sottoscrizione del presente contratto.

- Il Dr., con nota acquisita agli atti in data ha formalmente accettato la nomina ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina previste dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

tra i Signori

Dr. nato a (Prov.) il domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità

e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna – d'ora in poi denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

e

Dr.nato a (Prov. ...) il e residente in, Via n. ...
(Codice Fiscale)

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Autonoma della Sardegna conferisce l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna - AREUS al Dr.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D. Lgs 171/2016 e decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 2

Il Dr. si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Commissario straordinario così come stabilito dall'art 2 e seguenti del D.Lgs. 171/2016, dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dalla L.R. n. 24/2020 e s.m.i., nonché dalla Delibera n. xx/xx del xx/xx/2020. In particolare si impegna ad esercitare tutti i poteri di organizzazione e gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Azienda ed in ogni caso ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'azienda medesima, quale parte

di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale, inclusa la facoltà di nomina dei Direttori amministrativo e sanitario secondo le procedure di cui all'articolo 12 della LR 24/2020.

Art. 3

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. Egli risponde alla Giunta regionale della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il Dr., fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 4

Al Commissario straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna - AREUS per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in analogia a quanto previsto dall'art. 10 comma 3 della L.R. 10/2006 e s.m.i. e dalla deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx.xx.2020, sarà corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal Direttore generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna - AREUS, come definita dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 51/1 del 23.09.2016. Al medesimo Commissario viceversa non spetta l'ulteriore quota prevista dall'articolo 17

comma 2 della LR 17/2016, riferita alla retribuzione di risultato.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in quote mensili posticipate.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento fuori sede delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

Art. 5

L'incarico di cui al presente contratto decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo e, salvo quanto previsto al successivo art. 6, ha durata fino al 30/06/2021, salvo conclusione del procedimento di manifestazione di interesse secondo le modalità e i termini di cui all'art. 11 della L.R. n. 24 del 11.9.2020. In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Commissario straordinario di darne preavviso almeno 10 (dieci) giorni prima al Presidente della Regione a mezzo PEC.

Art. 6

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza o impedimento del Commissario straordinario che si protragga per oltre 15 (quindici) giorni;
- b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e Commissario straordinario;
- c) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b) e c), la Giunta regionale, previa formale

contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Commissario straordinario nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

Art. 7

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Commissario straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Commissario straordinario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 8

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviano per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano altresì al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno successivamente introdotte.

Art. 9

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986.

Il Direttore Generale

Il Commissario Straordinario

della Direzione Generale della Sanità

Dr. XXXXXXXXXXXX

Dr. XXXXXXXXXXXX

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr. preso atto dei contenuti contrattuali, sopra indicati, li
approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341,
comma 2 del Codice Civile, le clausole di cui all'art. 6 del presente contratto.

Il Commissario Straordinario

Cagliari, xx/xx/xxxx



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 67/8 DEL 31.12.2020

Oggetto: Amministrazione straordinaria delle Aziende sanitarie. Nomina del commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 2 della Gallura. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47.

Il Presidente ricorda che, con la legge regionale n. 24 del 11.9.2020, la Regione Sardegna ha dato avvio al processo di riforma del sistema sanitario regionale per renderlo maggiormente aderente ai bisogni della popolazione, superando la precedente organizzazione incentrata su una unica azienda territoriale e nel contempo conservando gli aspetti positivi della governance unitaria di alcune funzioni del sistema.

Precisa che il nuovo modello si radica sulla scelta strategica di posizionare il livello decisionale /manageriale il più vicino possibile ai bisogni dei cittadini affinché il ruolo precipuo del Servizio sanitario sia effettivamente garantito.

Il Presidente sottolinea che la scomposizione dell'Azienda per la tutela della salute, costituita con la legge regionale 27 luglio 2016, n. 17, in otto Aziende socio-sanitarie locali (ASL), elencate all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, consentirà di presidiare con maggiore cura ed attenzione i bisogni dei cittadini.

Le Aziende, dotate di autonomia gestionale ed organizzativa, e con ambito territoriale coincidente con quello delle attuali Aree socio sanitarie locali (ASSL) incorporate in ATS, avranno l'onere di occuparsi principalmente del soddisfacimento delle necessità assistenziali dei cittadini, in quanto le più significative attività amministrative saranno svolte in maniera centralizzata da una azienda all'uopo dedicata denominata Azienda regionale della salute (ARES).

La legge di riforma prevede, inoltre, che il sistema sanitario regionale pubblico sia articolato nei seguenti enti di governo: Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS), Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di Cagliari e di Sassari, Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) e Istituto zooprofilattico della Sardegna (IZS).

È di tutta evidenza che l'applicazione delle suddette disposizioni comporti una integrale e profonda modifica del vigente sistema sanitario regionale, sia sotto l'aspetto istituzionale che sotto quello organizzativo.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale fa presente, a tale proposito, che l'art. 47, comma 2 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020 dispone che la Giunta regionale provveda alla



nomina di otto commissari straordinari per la definizione dei progetti di realizzazione delle Aziende socio-sanitarie locali (ASL).

L'Assessore specifica che gli otto commissari suddetti avranno l'onere di dirigere le Aree socio-sanitarie locali fino alla data di costituzione delle Aziende socio-sanitarie e conservano comunque il rapporto di subordinazione con l'ulteriore commissario nominato a dirigere l'Azienda per la tutela della salute (ATS), di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 2016, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

L'Assessore, pertanto, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 24 del 11.9.2020, propone di procedere alla nomina dei citati commissari straordinari, scelti in applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e in possesso dei titoli previsti dall'art. 47, comma 9, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

Nel dettaglio, l'Assessore ricorda che, in base a quanto esposto, i commissari sono scelti, anche nell'ambito dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016, fra soggetti di comprovata esperienza, anche in quiescenza, e in possesso dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, oppure laurea specialistica o magistrale;
- b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.

In relazione all'ASL n. 2 della Gallura, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone la nomina del Dott. Francesco Logias quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura e per dirigere l'ASSL di Olbia fino alla costituzione della medesima Azienda.

L'Assessore ricorda, infine, che l'incarico ai commissari straordinari può essere conferito sino al 31.12.2021, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 32/2020, e riferisce che il compenso spettante ai commissari è pari a quello previsto per i Direttori generali ed è stabilito dalla



Giunta regionale, come disposto dal comma 11 del medesimo art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

In merito, l'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016, con la quale è stata approvata la retribuzione spettante ai Direttori generali delle Aziende sanitarie della Sardegna, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 17 del 27.7.2016, e la deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, con la quale è stato approvato il trattamento economico spettante ai Direttori delle Aree socio-sanitarie locali, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17 del 27.7.2016; pertanto, propone che ai commissari delle costituente Aziende socio-sanitarie sia riconosciuto il compenso annuo ad oggi vigente per i direttori delle Aree socio-sanitarie locali, al netto della parte variabile, riferita al raggiungimento degli obiettivi.

Pertanto, al Dott. Francesco Logias sarà riconosciuto il compenso ad oggi spettante al Direttore della ASSL di Olbia, come definito dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

- di dare avvio, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, all'attuazione del processo di riforma del sistema sanitario regionale secondo quanto indicato nella premessa, che costituisce direttiva per il commissario straordinario nominato con la presente deliberazione;
- di nominare il Dott. Francesco Logias quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura e per dirigere l'ASSL di Olbia fino alla costituzione della medesima Azienda, scelto in applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e in possesso dei titoli previsti dall'art. 47, comma 9, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020;
- di stabilire che l'incarico al commissario straordinario è conferito sino al 30.6.2021;
- di stabilire che il compenso del commissario straordinario della costituenda Azienda socio-



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 67/8
DEL 31.12.2020

sanitaria locale n. 2 della Gallura è pari a quello riconosciuto al Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di Olbia dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, al netto della parte variabile;

- di approvare lo schema di contratto da stipulare con il succitato commissario straordinario allegato alla presente deliberazione;
- di dare mandato al Direttore generale della Sanità affinché provveda alla stipula del contratto di cui sopra, previa verifica di tutti i requisiti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA DEFINIZIONE DEL
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE –
ASL N.. DI

PREMESSO CHE

- La Giunta regionale, con propria deliberazione n. xx/x del xx/xx/xxxx, ha nominato il Dr. quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.
- Il Dr. è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 47 comma 9 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 [ed è inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016, come pubblicato sul sito del Ministero della Salute alla data di sottoscrizione del presente contratto].
- Il Dr., con nota acquisita agli atti in data ha formalmente accettato la nomina ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina previste dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto,

tra i Signori

Dr. nato a (Prov.) il domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna – d'ora in poi denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

e

Dr.nato a (Prov.) il e residente in, Via n. ... (Codice Fiscale

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Autonoma della Sardegna conferisce l'incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di al Dr.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 47 comma 2 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e s.m.i.

Art. 2

Il Dr. si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Commissario straordinario così come stabilito dall'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020, dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx/xx/xxxx. In particolare si impegna a dirigere l'area socio-sanitaria locale diistituita dall'art. 4 della L.R. n. 17/2016 e a definire il

progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di
....come definita all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020
secondo le indicazioni dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza
sociale.

Resta inteso che si impegna ad esercitare tutti i poteri di organizzazione e
gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Area socio
sanitaria locale ed in ogni caso ogni altra funzione connessa ad attività di
gestione disciplinate da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione
nazionale, regionale, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei
servizi presenti sul territorio regionale, in maniera subordinata al
commissario di ATS nominato ai sensi dell'art. 47 comma 3 della legge
regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.

Art. 3

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione ai
principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. Egli
risponde alla Giunta regionale della corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento
dell'azione amministrativa. Il Dr., fermo restando il rispetto delle
norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è
tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni
relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali
sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa
derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto
vantaggio a terzi.

Art. 4

Al Commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx.xx.xxxx, sarà corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di come stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, al netto della parte variabile.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in quote mensili posticipate ed è a valere su risorse di ATS.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento fuori sede delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

Art. 5

Salvo quanto previsto al successivo art. 6, l'incarico ha durata fino al 30.6.2021 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al commissario straordinario di darne preavviso almeno 10 (dieci) giorni prima al Presidente della Regione a mezzo PEC.

Art. 6

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza o impedimento del Commissario straordinario che si protragga per oltre 15 (quindici) giorni;
- b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e

Commissario straordinario;

- c) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b) e c), la Giunta regionale, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Commissario straordinario nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

Art. 7

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Commissario straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'ATS provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Commissario straordinario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 8

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviano per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano altresì al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno

successivamente introdotte.

Art. 9

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986.

Il Direttore generale della Sanità

Il Commissario Straordinario

Dr. XXXXXXXXXXXX

Dr. XXXXXXXXXXXX

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr. preso atto dei contenuti contrattuali, sopra indicati, li approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, approva le clausole di cui all'art. 6 del presente contratto.

Il Commissario Straordinario

Cagliari, xx/xx/xxxx



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 67/10 DEL 31.12.2020

Oggetto: Amministrazione straordinaria delle Aziende sanitarie. Nomina del commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47.

Il Presidente ricorda che, con la legge regionale n. 24 del 11.9.2020, la Regione Sardegna ha dato avvio al processo di riforma del sistema sanitario regionale per renderlo maggiormente aderente ai bisogni della popolazione, superando la precedente organizzazione incentrata su una unica azienda territoriale e nel contempo conservando gli aspetti positivi della governance unitaria di alcune funzioni del sistema.

Precisa che il nuovo modello si radica sulla scelta strategica di posizionare il livello decisionale /manageriale il più vicino possibile ai bisogni dei cittadini affinché il ruolo precipuo del Servizio sanitario sia effettivamente garantito.

Il Presidente sottolinea che la scomposizione dell'Azienda per la tutela della salute, costituita con la legge regionale 27 luglio 2016, n. 17, in otto Aziende socio-sanitarie locali (ASL), elencate all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, consentirà di presidiare con maggiore cura ed attenzione i bisogni dei cittadini.

Le Aziende, dotate di autonomia gestionale ed organizzativa, e con ambito territoriale coincidente con quello delle attuali Aree socio sanitarie locali (ASSL) incorporate in ATS, avranno l'onere di occuparsi principalmente del soddisfacimento delle necessità assistenziali dei cittadini, in quanto le più significative attività amministrative saranno svolte in maniera centralizzata da una azienda all'uopo dedicata denominata Azienda regionale della salute (ARES).

La legge di riforma prevede, inoltre, che il sistema sanitario regionale pubblico sia articolato nei seguenti enti di governo: Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS), Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di Cagliari e di Sassari, Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) e Istituto zooprofilattico della Sardegna (IZS).

È di tutta evidenza che l'applicazione delle suddette disposizioni comporti una integrale e profonda modifica del vigente sistema sanitario regionale, sia sotto l'aspetto istituzionale che sotto quello organizzativo.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale fa presente, a tale proposito, che l'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020 dispone che la Giunta regionale provveda alla



nomina di otto commissari straordinari per la definizione dei progetti di realizzazione delle Aziende socio-sanitarie locali (ASL).

L'Assessore specifica che gli otto commissari suddetti avranno l'onere di dirigere le Aree socio-sanitarie locali fino alla data di costituzione delle Aziende socio-sanitarie e conservano comunque il rapporto di subordinazione con l'ulteriore commissario nominato a dirigere l'Azienda per la tutela della salute (ATS), di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 2016, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

L'Assessore, pertanto, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 24 del 11.9.2020, propone di procedere alla nomina dei citati commissari straordinari, scelti in applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e in possesso dei titoli previsti dall'art. 47, comma 9, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

Nel dettaglio, l'Assessore ricorda che, in base a quanto esposto, i commissari sono scelti, anche nell'ambito dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016, fra soggetti di comprovata esperienza, anche in quiescenza, e in possesso dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, oppure laurea specialistica o magistrale;
- b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.

In relazione all'ASL n. 6 del Medio Campidano, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone la nomina del Dott. Alessandro Baccoli quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano e per dirigere l'ASSL di Sanluri fino alla costituzione della medesima Azienda.

L'Assessore ricorda, infine, che l'incarico ai commissari straordinari può essere conferito sino al 31.12.2021, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 32/2020, e riferisce che il compenso spettante ai commissari è pari a quello previsto per i Direttori generali ed è stabilito dalla



Giunta regionale, come disposto dal comma 11 del medesimo art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

In merito, l'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016, con la quale è stata approvata la retribuzione spettante ai Direttori generali delle Aziende sanitarie della Sardegna, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 17 del 27.7.2016, e la deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, con la quale è stato approvato il trattamento economico spettante ai Direttori delle Aree socio-sanitarie locali, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17 del 27.7.2016; pertanto, propone che ai commissari delle costituende Aziende socio-sanitarie sia riconosciuto il compenso annuo ad oggi vigente per i direttori delle Aree socio-sanitarie locali, al netto della parte variabile, riferita al raggiungimento degli obiettivi.

Pertanto, al Dott. Alessandro Baccoli sarà riconosciuto il compenso ad oggi spettante al Direttore della ASL di Sanluri, come definito dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

- di dare avvio, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, all'attuazione del processo di riforma del sistema sanitario regionale secondo quanto indicato nella premessa, che costituisce direttiva per il commissario straordinario nominato con la presente deliberazione;
- di nominare il Dott. Alessandro Baccoli quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano e per dirigere l'ASL di Sanluri fino alla costituzione della medesima Azienda, scelto in applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e in possesso dei titoli previsti dall'art. 47, comma 9, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020;
- di stabilire che l'incarico al commissario straordinario è conferito sino al 30.6.2021;
- di stabilire che il compenso del commissario straordinario della costituenda Azienda socio-



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 67/10
DEL 31.12.2020

sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano è pari a quello riconosciuto al Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di Sanluri dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, al netto della parte variabile;

- di approvare lo schema di contratto da stipulare con il succitato commissario straordinario allegato alla presente deliberazione;
- di dare mandato al Direttore generale della Sanità affinché provveda alla stipula del contratto di cui sopra, previa verifica di tutti i requisiti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA DEFINIZIONE DEL
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE –

ASL N.. DI

PREMESSO CHE

- La Giunta regionale, con propria deliberazione n. xx/x del xx/xx/xxxx, ha nominato il Dr. quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.
- Il Dr. è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 47 comma 9 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 [ed è inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016, come pubblicato sul sito del Ministero della Salute alla data di sottoscrizione del presente contratto].
- Il Dr., con nota acquisita agli atti in data ha formalmente accettato la nomina ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina previste dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto,

tra i Signori

Dr. nato a (Prov.) il domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna – d'ora in poi denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

e

Dr.nato a (Prov.) il e residente in, Via n. ... (Codice Fiscale

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Autonoma della Sardegna conferisce l'incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di al Dr.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 47 comma 2 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e s.m.i.

Art. 2

Il Dr. si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Commissario straordinario così come stabilito dall'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020, dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx/xx/xxxx. In particolare si impegna a dirigere l'area socio-sanitaria locale diistituita dall'art. 4 della L.R. n. 17/2016 e a definire il

progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di
....come definita all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020
secondo le indicazioni dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza
sociale.

Resta inteso che si impegna ad esercitare tutti i poteri di organizzazione e
gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Area socio
sanitaria locale ed in ogni caso ogni altra funzione connessa ad attività di
gestione disciplinate da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione
nazionale, regionale, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei
servizi presenti sul territorio regionale, in maniera subordinata al
commissario di ATS nominato ai sensi dell'art. 47 comma 3 della legge
regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.

Art. 3

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione ai
principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. Egli
risponde alla Giunta regionale della corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento
dell'azione amministrativa. Il Dr., fermo restando il rispetto delle
norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è
tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni
relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali
sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa
derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto
vantaggio a terzi.

Art. 4

Al Commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx.xx.xxxx, sarà corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di come stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, al netto della parte variabile.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in quote mensili posticipate ed è a valere su risorse di ATS.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento fuori sede delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

Art. 5

Salvo quanto previsto al successivo art. 6, l'incarico ha durata fino al 30.6.2021 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al commissario straordinario di darne preavviso almeno 10 (dieci) giorni prima al Presidente della Regione a mezzo PEC.

Art. 6

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza o impedimento del Commissario straordinario che si protragga per oltre 15 (quindici) giorni;
- b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e

Commissario straordinario;

- c) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b) e c), la Giunta regionale, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Commissario straordinario nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

Art. 7

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Commissario straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'ATS provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Commissario straordinario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 8

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviano per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano altresì al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno

successivamente introdotte.

Art. 9

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986.

Il Direttore generale della Sanità

Il Commissario Straordinario

Dr. XXXXXXXXXXXX

Dr. XXXXXXXXXXXX

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr. preso atto dei contenuti contrattuali, sopra indicati, li approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, approva le clausole di cui all'art. 6 del presente contratto.

Il Commissario Straordinario

Cagliari, xx/xx/xxxx



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 67/11 DEL 31.12.2020

Oggetto: Amministrazione straordinaria delle Aziende sanitarie. Nomina del commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 7 del Sulcis. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47.

Il Presidente ricorda che, con la legge regionale n. 24 del 11.9.2020, la Regione Sardegna ha dato avvio al processo di riforma del sistema sanitario regionale per renderlo maggiormente aderente ai bisogni della popolazione, superando la precedente organizzazione incentrata su una unica azienda territoriale e nel contempo conservando gli aspetti positivi della governance unitaria di alcune funzioni del sistema.

Precisa che il nuovo modello si radica sulla scelta strategica di posizionare il livello decisionale /manageriale il più vicino possibile ai bisogni dei cittadini affinché il ruolo precipuo del Servizio sanitario sia effettivamente garantito.

Il Presidente sottolinea che la scomposizione dell'Azienda per la tutela della salute, costituita con la legge regionale 27 luglio 2016, n. 17, in otto Aziende socio-sanitarie locali (ASL), elencate all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, consentirà di presidiare con maggiore cura ed attenzione i bisogni dei cittadini.

Le Aziende, dotate di autonomia gestionale ed organizzativa, e con ambito territoriale coincidente con quello delle attuali Aree socio sanitarie locali (ASSL) incorporate in ATS, avranno l'onere di occuparsi principalmente del soddisfacimento delle necessità assistenziali dei cittadini, in quanto le più significative attività amministrative saranno svolte in maniera centralizzata da una azienda all'uopo dedicata denominata Azienda regionale della salute (ARES).

La legge di riforma prevede, inoltre, che il sistema sanitario regionale pubblico sia articolato nei seguenti enti di governo: Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS), Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di Cagliari e di Sassari, Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) e Istituto zooprofilattico della Sardegna (IZS).

È di tutta evidenza che l'applicazione delle suddette disposizioni comporti una integrale e profonda modifica del vigente sistema sanitario regionale, sia sotto l'aspetto istituzionale che sotto quello organizzativo.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale fa presente, a tale proposito, che l'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020 dispone che la Giunta regionale provveda alla



nomina di otto commissari straordinari per la definizione dei progetti di realizzazione delle Aziende socio-sanitarie locali (ASL).

L'Assessore specifica che gli otto commissari suddetti avranno l'onere di dirigere le Aree socio-sanitarie locali fino alla data di costituzione delle Aziende socio-sanitarie e conservano comunque il rapporto di subordinazione con l'ulteriore commissario nominato a dirigere l'Azienda per la tutela della salute (ATS), di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 2016, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

L'Assessore, pertanto, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 24 del 11.9.2020, propone di procedere alla nomina dei citati commissari straordinari, scelti in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e in possesso dei titoli previsti dall'art. 47, comma 9 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

Nel dettaglio, l'Assessore ricorda che, in base a quanto esposto, i commissari sono scelti, anche nell'ambito dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016, fra soggetti di comprovata esperienza, anche in quiescenza, e in possesso dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, oppure laurea specialistica o magistrale;
- b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.

In relazione all'ASL n. 7 del Sulcis, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone la nomina del Dott. Gianfranco Casu quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis e per dirigere l'ASSL di Carbonia fino alla costituzione della medesima Azienda.

L'Assessore ricorda, infine, che l'incarico ai commissari straordinari può essere conferito sino al 31.12.2021, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 32/2020, e riferisce che il compenso spettante ai commissari è pari a quello previsto per i Direttori generali ed è stabilito dalla



Giunta regionale, come disposto dal comma 11 del medesimo art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020.

In merito, l'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016, con la quale è stata approvata la retribuzione spettante ai Direttori generali delle Aziende sanitarie della Sardegna, in ossequio a quanto previsto dal comma 2, dell'art. 17 della legge regionale n. 17 del 27.7.2016, e la deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, con la quale è stato approvato il trattamento economico spettante ai Direttori delle Aree socio-sanitarie locali, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17 del 27.7.2016; pertanto, propone che ai commissari delle costituente Aziende socio-sanitarie sia riconosciuto il compenso annuo ad oggi vigente per i direttori delle Aree socio-sanitarie locali, al netto della parte variabile, riferita al raggiungimento degli obiettivi.

L'Assessore sottolinea che il Dott. Gianfranco Casu è collocato in quiescenza, per cui, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge n. 114/2014, è tenuto a svolgere le sue funzioni a titolo gratuito. Tuttavia, si evidenzia che la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5 comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012 come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90", al punto 5, individua la tipologia di incarichi esclusi dal divieto di applicazione di cui alla disciplina oggetto della circolare asserendo che il divieto di conferimento di incarichi a soggetti collocati in quiescenza non è applicabile, per la loro natura eccezionale, agli incarichi di "commissari straordinari nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici".

Pertanto, l'Assessore propone di adeguare l'art. 4 dello schema di contratto del commissario straordinario prevedendo che al medesimo spetti un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di Carbonia come stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, decurtata della quota già percepita dal medesimo Commissario quale trattamento di quiescenza, al netto della parte variabile, riferita al raggiungimento degli obiettivi.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA



- di dare avvio, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.9.2020, all'attuazione del processo di riforma del sistema sanitario regionale secondo quanto indicato nella premessa, che costituisce direttiva per il commissario straordinario nominato con la presente deliberazione;
- di nominare il dott. Gianfranco Casu quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis e per dirigere l'ASSL di Carbonia fino alla costituzione della medesima Azienda, scelto in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e in possesso dei titoli previsti dall'art. 47, comma 9, della legge regionale n. 24 del 11.9.2020;
- di stabilire che l'incarico al commissario straordinario è conferito sino al 30.6.2021;
- di stabilire che al commissario straordinario spetta un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di Carbonia, come stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, decurtata della quota già percepita dal medesimo commissario quale trattamento di quiescenza, al netto della parte variabile, riferita al raggiungimento degli obiettivi;
- di approvare lo schema di contratto da stipulare con il succitato commissario straordinario allegato alla presente deliberazione;
- di dare mandato al Direttore generale della Sanità affinché provveda alla stipula del contratto di cui sopra, adeguato alla presente deliberazione e previa verifica di tutti i requisiti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA DEFINIZIONE DEL
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE –

ASL N.. DI

PREMESSO CHE

- La Giunta regionale, con propria deliberazione n. xx/x del xx/xx/xxxx, ha nominato il Dr. quale commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.
- Il Dr. è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 47 comma 9 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 [ed è inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016, come pubblicato sul sito del Ministero della Salute alla data di sottoscrizione del presente contratto].
- Il Dr., con nota acquisita agli atti in data ha formalmente accettato la nomina ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina previste dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto,

tra i Signori

Dr. nato a (Prov.) il domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna – d'ora in poi denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

e

Dr.nato a (Prov.) il e residente in, Via n. ... (Codice Fiscale

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Autonoma della Sardegna conferisce l'incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di al Dr.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 47 comma 2 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e s.m.i.

Art. 2

Il Dr. si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Commissario straordinario così come stabilito dall'art. 47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020, dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx/xx/xxxx. In particolare si impegna a dirigere l'area socio-sanitaria locale diistituita dall'art. 4 della L.R. n. 17/2016 e a definire il

progetto di realizzazione dell'Azienda socio-sanitaria locale – ASL n. di
....come definita all'art. 9 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020
secondo le indicazioni dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza
sociale.

Resta inteso che si impegna ad esercitare tutti i poteri di organizzazione e
gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Area socio
sanitaria locale ed in ogni caso ogni altra funzione connessa ad attività di
gestione disciplinate da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione
nazionale, regionale, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei
servizi presenti sul territorio regionale, in maniera subordinata al
commissario di ATS nominato ai sensi dell'art. 47 comma 3 della legge
regionale n. 24 del 11.09.2020 e smi.

Art. 3

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione ai
principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. Egli
risponde alla Giunta regionale della corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento
dell'azione amministrativa. Il Dr., fermo restando il rispetto delle
norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è
tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni
relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali
sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa
derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto
vantaggio a terzi.

Art. 4

Al Commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. xx/xx del xx.xx.xxxx, sarà corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal Direttore dell'Area socio-sanitaria locale di come stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, al netto della parte variabile.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in quote mensili posticipate ed è a valere su risorse di ATS.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento fuori sede delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

Art. 5

Salvo quanto previsto al successivo art. 6, l'incarico ha durata fino al 30.6.2021 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al commissario straordinario di darne preavviso almeno 10 (dieci) giorni prima al Presidente della Regione a mezzo PEC.

Art. 6

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza o impedimento del Commissario straordinario che si protragga per oltre 15 (quindici) giorni;
- b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e

Commissario straordinario;

- c) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b) e c), la Giunta regionale, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Commissario straordinario nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

Art. 7

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Commissario straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'ATS provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Commissario straordinario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 8

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviano per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano altresì al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno

successivamente introdotte.

Art. 9

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986.

Il Direttore generale della Sanità

Il Commissario Straordinario

Dr. XXXXXXXXXXXX

Dr. XXXXXXXXXXXX

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr. preso atto dei contenuti contrattuali, sopra indicati, li approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, approva le clausole di cui all'art. 6 del presente contratto.

Il Commissario Straordinario

Cagliari, xx/xx/xxxx